

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2760 del 31/05/2021
Oggetto	VARIANTE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE, IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI E ANTI INCENDIO COMUNE: SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) TITOLARE: AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA CODICE PRATICA N. MO01A0253/21VR03
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2864 del 31/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trentuno MAGGIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: VARIANTE DI CONCESSIONE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE AD USO INDUSTRIALE, IRRIGAZIONE AREE VERDI AZIENDALI

COMUNE: SANT'AGATA BOLOGNESE (BO)

TITOLARE: AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA

CODICE PRATICA N. MO01A0253/21VR03

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la concessione rilasciata alla ditta **AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA**, C.F./P.IVA: 03049840378/00591801204, con sede legale in Via Modena n. 12 del comune di Sant'Agata Bolognese (BO) per il **prelievo di acque pubbliche sotterranee**, ad uso industriale, anti incendio e irrigazione aree verdi aziendali, **con una portata massima complessiva di 44,5 l/s e volume massimo complessivo di 155.200 mc/a**, così prelevabili nei valori massimi da ognuno dei 4 pozzi disponibili, come da Disciplinare di concessione allegato a Determina n. 2918 del 22/08/2016 (procedimento M001A0253/15RN02) e successive varianti di sostituzione pozzi:

- Pozzo 1 Carraia: portata massima di 15 l/s e volume di 53.500 mc/a;
- Pozzo 2 Compositi: portata massima di 15 l/s e volume di 53.500 mc/a;

- Pozzo 3 CFK (sostituito con Pozzo 3bis - Determina n. 1193/2018 procedimento MO01A0253/17VR01): portata massima di 6 l/s e volume di 21.400 mc/a di cui 2.000 per irrigazione;
- Pozzo 4 ex Imm Navicello (sostituito con Pozzo 4bis - Determina n. 3875/2019 procedimento MO01A0253/19VR02): portata massima di 8,5 l/s e volume di 48200 mc/a,

con prescrizione di:

- misura dei volumi prelevati annualmente da ogni singolo pozzo e trasmissione dei dati misurati;
- di realizzare apposita vasca di raccolta delle acque piovane al fine di reperire parte dell'approvvigionamento idrico necessario (prevista dalla Determina di variante sostanziale n. 1193 del 08/03/2018);

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2021/27370 del 22/02/2021 e successiva integrazione Prot. n. PG/2021/49303 del 30/03/2021 (pratica MO01A0253/21VR03), con la quale la ditta **AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA:**

1. ha chiesto la variante alla **concessione:**

- consistente in aumento del volume massimo di prelievo da 155.200 mc/a a 200.000 mc/a, in previsione di un ulteriore fase di espansione del proprio stabilimento produttivo, da prelevare complessivamente senza i limiti di volume massimo previsti dalla concessione per ognuno dei singoli pozzi, con una portata massima complessiva di 43,5 l/s, dai 4 pozzi disponibili, come di seguito ripartita:

Pozzo 1 (Carraia): portata massima di 10 l/s;

Pozzo 2 (Compositi): portata massima di 10 l/s;

Pozzo 4 (precedentemente denominato Pozzo 4bis): portata massima di 8,5 l/s;

Pozzo 5 (precedentemente denominato Pozzo 3bis): portata massima di 15 l/s;

2. ha comunicato di aver realizzato la vasca di raccolta di acque piovane che consente un recupero di qualche centinaio di mc di acqua utilizzati per l'irrigazione della parte di aree verdi limitrofe non collegate all'impianto irriguo principale;

3. ha comunicato che l'estensione complessiva delle aree verdi collegate all'impianto irriguo principale alimentato dai pozzi è di circa 1,4 ha con un fabbisogno di di circa 6.000 mc/a;

4. ha comunicato l'avvenuta realizzazione di diversi interventi di recupero e riutilizzo di acqua in alcune fasi dei processi produttivi con un risparmio idrico atteso di circa 25.000 mc/a;

considerato che l'istanza di variante è sostanziale ed è assoggettata al procedimento previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

considerato che il pozzo non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n.123 del 28/04/2021, non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione del parere di competenza richiesto, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01, con Prot. n. PG/2021/55738 del 12/04/2021 all'Ente Città Metropolitana di Bologna che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

preso atto del parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti ATERSIR, assunto agli atti al Prot. n. PG/2021/69648 del 03/05/2021, espresso in senso favorevole, ai sensi dell'art.12 del RR n. 41/01;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per i corpi idrici d'interesse, **la derivazione:**

1. interessa, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C):

- fino alla profondità di circa 135 m dal p.c., il corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS*, mediante i pozzi 1 e 4;

- oltre la profondità di circa 135 m dal p.c., il corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*, mediante i pozzi 2 e 3,

entrambi i corpi idrici caratterizzati: - da stato quantitativo *Buono* ed assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo, per i quali pur in assenza di impatti significativi, sono comunque segnalate pressioni per prelievi idrici di diverso uso; - da soggiacenza piezometrica compresa tra -5 e 0 m e trend positivo; - da abbassamento del suolo con velocità in peggioramento compresa tra -2,5/0,0 mm/a nel periodo 2006-2011 e tra -2,5/-5,0 nel periodo 2011-2016, in corrispondenza di una ristretta area comprendente il sedime aziendale e i pozzi di prelievo;

2. ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*" **non comporta un rischio ambientale (attrazione)** per entrambi i corpi idrici di potenziale interesse, per impatto *moderato* e criticità *bassa*;

ritenuto che in presenza di pressioni per prelievi di diverso uso e, a livello locale, delle condizioni di subsidenza, sia opportuno:

- verificare mediante monitoraggio in continuo che l'aumento del volume di prelievo non provochi un peggioramento delle condizioni piezometriche e di conseguenza di quelle di subsidenza;

- verificare la possibilità di limitare i volumi di prelievo richiesti in concessione attraverso una valutazione dei consumi idrici e di fattibilità di misure di risparmio idrico;

considerato che, ai fini del monitoraggio, i pozzi 1 e 2 sono quelli che meglio caratterizzano gli acquiferi dei due corpi idrici interessati dalla derivazione;

verificato che, per quanto riguarda le necessità irrigue, i quantitativi richiesti sono congrui rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della DGR 1415/2016, equiparando le aree verdi ad un prato stabile;

dato atto dell'avvenuta realizzazione della vasca di raccolta di acque piovane e di riutilizzo per i fabbisogni irrigui;

dato atto che, per quanto riguarda gli usi non irrigui, i quantitativi richiesti sono congrui così come dichiarati

dalla ditta istante, in assenza di una specifica pianificazione di settore; e tenuto conto dei diversi interventi di risparmio idrico attuati;

dato atto che, come risulta dal monitoraggio dei volumi di prelievo in ogni singolo pozzo, il fabbisogno idrico complessivo di acque sotterranee è passato da circa 47.000 a circa 177.000 mc dal 2016 al 2020, in linea con l'aumento di produzione annuale di autovetture;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti, nulla osta al rilascio della variante di concessione richiesta, **con la prescrizione** di predisporre entro 60 giorni dalla notifica del presente atto il monitoraggio piezometrico in continuo dai pozzi 1 e 2;

considerato che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione:

1) gli usi di acque pubbliche concessi: a servizio dei processi produttivi di automobili; di irrigazione aree verdi aziendali; di alimentazione impianto anti incendio, sono assimilabili, rispettivamente, a quello *industriale; piscicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico; igienico e assimilati*, ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. c), lett. d) e lett. f) della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa;

2) ai sensi dell'art.20 del RR 41/01, in caso di usi plurimi effettuati da una unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa concessa non è quantificabile per tipologia d'uso; e che nella fattispecie il canone più elevato è quello ad uso *industriale*;

considerato che l'importo del canone 2021 per gli usi concessi è pari ad € 2113,24;

verificato che il concessionario è in regola con il versamento dei canoni fino al 2021;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria d'importo pari a € 195,00;

- del deposito cauzionale d'importo pari a € 2113,24 (già versato a garanzia della concessioni di cui ai procedimenti MO01A0253 e MO11A0059);

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2021/83877 del 2/05/2021;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di rilasciare alla ditta **AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA**, C.F/P.IVA: 03049840378/00591801204, con sede legale in Via Modena n. 12 del comune di Sant'Agata Bolognese (BO), **la variante sostanziale** alla concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee rilasciata con Determina n. 2918 del 22/08/2016, **alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito con una portata massima ed un volume massimo complessivo di 43,5 l/s e di 200.000 mc/a**, ad uso *industriale; piscicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico; igienico e assimilati*, dai 4 pozzi disponibili, **come di seguito ripartito:**

Pozzo 1 (Carraia): portata massima di 10 l/s;

Pozzo 2 (Compositi): portata massima di 10 l/s;

Pozzo 4 (precedentemente denominato Pozzo 4bis): portata massima di 8,5 l/s;

Pozzo 5 (precedentemente denominato Pozzo 3bis): portata massima di 15 l/s;

b) **di predisporre il monitoraggio piezometrico in continuo dai pozzi 1 e 2** e di trasmettere all'amministrazione concedente adeguata documentazione dell'installazione avvenuta **entro 60 giorni dalla notifica del presente atto;**

c) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

d) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2030**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

g) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare l'allegato Disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale 2021** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., **è fissato in € 2113,24;** importo **versato anticipatamente** al

ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico";

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2021 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2021, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere all'**amministrazione** concedente la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di dare atto che, a garanzia della presente concessione, non è dovuto l'adeguamento del deposito cauzionale d'importo pari a € 2113,24 in ragione dell'aggiornamento del canone e della variante assentita, in quanto, come stabilito dalla Determina n. 3641 del 03/10/2016, è stato già versato dal concessionario con i versamenti effettuati di € 1.757,50 del 22/12/2006 e di € 2.169,00 del 18/07/2013 per un importo complessivo di € 3926,50, a garanzia della concessioni di cui ai procedimenti MO01A0253 e MO11A0059, unificate alla presente;

8) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

9) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

11) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta **AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA**, C.F/P.IVA: 03049840378/00591801204, con sede legale in Via Modena n. 12 del comune di Sant'Agata Bolognese (BO)

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene mediante 4 pozzi ubicati sui terreni di proprietà censiti nel NCT del comune di Sant'Agata Bolognese (BO) al Foglio 28 mappali 174 e 688, così come indicato nelle planimetrie agli atti; in particolare:

- fino alla profondità di circa 135 m dal p.c., dal corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore, codice 0610ER DQ2 PACS*, mediante i pozzi 1 e 4;

- oltre la profondità di circa 135 m dal p.c., dal corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI*, mediante i pozzi 2 e 3,

B) Di seguito le caratteristiche principali dei pozzi:

Pozzo 1 (Carraia)
Foglio 28 mappale 174 coordinate UTM RER: x 668506; y 947559;
tubaggio pozzo in FERRO : da p.c. a -112 m con diam. est. 152 mm e da -108 a -176 m con diam. est 111.4 mm;
pozzo tipo plurifalda; tratti filtranti a tubo fessurato: da -112.03 m a -118.07 m; da -120.70 m a -122.2 m; da -176 m a -181.7 m da p.c. (captanti strati in sabbia grossa)
profondità totale pozzo dal p.c.: -182.0 m;
tipo di pompa: elettropompa sommersa; potenza 15 kW; portata massima di esercizio: 15 l/s;
portata massima di concessione: 10 l/s

Pozzo 2 (Compositi)
Foglio 28 mappale 174 coordinate UTM RER: x 668584 y 947344;
tubaggio pozzo in FERRO : da p.c. a -116 m con diam. est. 229 mm; da -105 a -260 m con diam. est. 152 mm; da 260 a 270 con diam. est. 114 mm;
pozzo tipo plurifalda; tratti filtranti a tubo fessurato: da -165 a -175 m; da -260 a -270 m da p.c. (captanti strati in sabbia grossa)
profondità totale pozzo dal p.c.: -270.0 m;
tipo di pompa: elettropompa sommersa; potenza 15 kW; portata massima di esercizio: 15 l/s;
portata massima di concessione: 10 l/s

Pozzo 4 (precedentemente denominato Pozzo 4bis)
Foglio 28 mappale 688 coordinate UTM RER: x 668223 y 947180;
tubaggio pozzo in PVC: da p.c. a -120 m con diam. est. 140 mm;
pozzo tipo monofalda; tratto filtrante tipo Johnson (slot 0,4 mm) con diam. est 139,7 mm: da -107 a -117 m; (captante strato in sabbia grossa)
profondità totale pozzo dal p.c.: -120.0 m;
tipo di pompa: elettropompa sommersa; potenza 7,5 kW; portata massima di esercizio: 8,5 l/s;
portata massima di concessione: 8,5 l/s

Pozzo 5 (precedentemente denominato Pozzo 3bis)
Foglio 28 mappale 688

coordinate UTM RER: x 668285 y 947094;
tubaggio pozzo in PVC: da p.c. a -190 m con diam. est. 250 mm;
pozzo tipo monofalda; tratto filtrante tipo Johnson (slot 0,4 mm) con diam. est 244,5 mm: da -166 m a -184 m; (captante strato in sabbia)
la soggiacenza del livello piezometrico statico posta a -1,70 m varia fino a -32,12 e -46,42 m di profondità in corrispondenza di gradini di portata, rispettivamente di 9,66 e 13,64 l/s, come da prova di pompaggio effettuata nel pozzo in data 26/11/2018, da cui stata calcolata un valore di portata critica di 18,9 l/s. La soggiacenza del livello statico in data 13/06/2019 è posta a -5.18/m
profondità totale pozzo dal p.c.: -190.0 m;
tipo di pompa: elettropompa sommersa; potenza 15 kW; portata massima di esercizio: 15 l/s; profondità installazione 72 m; diametro tubo di mandata 101.6 mm
portata massima di concessione: 15 l/s

Tutti i pozzi sono dotati di idoneo dispositivo di misurazione dei volumi di prelievo;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima ed un volume massimo complessivo di 43,5 l/s e di 200.000 mc/a, come di seguito ripartito:

Pozzo 1 (Carraia): portata massima di 10 l/s;

Pozzo 2 (Compositi): portata massima di 10 l/s;

Pozzo 4 (precedentemente denominato Pozzo 4bis): portata massima di 8,5 l/s;

Pozzo 5 (precedentemente denominato Pozzo 3bis): portata massima di 15 l/s;

D) gli usi di acque pubbliche concessi sono: a servizio dei processi produttivi di automobili; di irrigazione aree verdi aziendali; di alimentazione impianto anti incendio, assimilabili, rispettivamente, a quello industriale; *pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree*

destinate a verde pubblico; igienico e assimilati, ai sensi dell'art. 152, comma 1, lett. c), lett. d) e lett. f) della LR n.3/1999, come precisati dalle DGR citate in premessa

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3 Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il Concessionario deve effettuare:

- il monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici all'interno dei pozzi 1 e 2, con frequenza oraria giornaliera in grado di rilevare i periodi di attivazione/disattivazione del prelievo;
- il monitoraggio dei volumi di prelievo da ogni pozzo;
- **trasmettere** all'amministrazione concedente i dati di volume di prelievo e di piezometria rilevati (sia dati grezzi che elaborati sotto forma di diagrammi tempo/soggiacenza), entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in

relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2030 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può**

continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario

opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Niccoli Ranieri, legale rappresentante della ditta **AUTOMOBILI LAMBORGHINI SPA**, C.F/P.IVA: 03049840378/00591801204, con sede legale in Via Modena n. 12 del comune di Sant'Agata Bolognese (BO), presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.